



**CONSIGLIO
L'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2010 (21.05)
(OR. en)**

9817/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0108 (COD)**

**ENER 152
CODEC 436**

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper/Consiglio

n. prop. Comm.: 11892/09 ENER 253 CODEC 963

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e
recante abrogazione della direttiva 2004/67/CE
- Relazione sullo stato dei lavori

1. Il 17 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto. Vista la priorità attribuita dal Consiglio europeo al presente fascicolo (cfr. conclusioni della presidenza del Consiglio europeo - doc. 11225/2/09, pag. 13, e doc. 15265/09, pag. 10) la presidenza intende giungere a un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo nel corso di questo semestre.¹ Il PE condivide quest'obiettivo.
2. Il 29 aprile e il 6 maggio 2010 hanno avuto luogo due contatti informali con il Parlamento europeo, seguiti entrambi da una riunione tecnica, in cui sono state affrontate le seguenti questioni:
 - Norme in materia di infrastrutture (articoli 6, 6 bis e allegato I)
 - Contenuto dei piani e valutazione di rischio (articolo 5, articolo 9, paragrafi 1+1bis, articolo 8)
 - Altre questioni tecniche (allegati II, III e IV)
 - Aspetti tecnici della norma in materia di approvvigionamento e questioni correlate (articolo 7 e articolo 9, paragrafi da 2 a 7)
 - Aspetti tecnici degli articoli da 12 a 16.

¹ L'attuale testo del Consiglio figura, insieme alla proposta della Commissione e alla posizione della commissione ITRE, nel documento a quattro colonne 8304/4/10 REV 4.

Tali riunioni, della durata rispettiva di 150 e 100 minuti, si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e sono state presiedute dal presidente della commissione ITRE Herbert REUL assistito dal relatore Alejo VIDAL-QUADRAS. Erano inoltre presenti i relatori ombra Claude TURMES, Miloslav RANSDORF e Konrad SZYMANSKI (prima riunione) e Hannes SWOBODA (seconda riunione). Il Consiglio era rappresentato dal presidente del Gruppo "Energia".

Il relatore si è nel complesso dichiarato soddisfatto dell'impostazione del Consiglio, rilevando tuttavia che, per quanto riguarda in particolare l'obbligo dei flussi inversi, il testo proposto dal Consiglio (articolo 6 bis) è troppo complesso e manca di un'impostazione a livello dell'Unione, dal momento che la Commissione è intervenuta troppo tardi. Riguardo all'articolo 7, il relatore ha preso atto che il testo del Consiglio fa della norma in materia di approvvigionamento una norma minima, con la conseguente possibilità di avere norme più elevate, e contiene contemporaneamente una definizione più ampia di clienti protetti (articolo 2, paragrafo 1). Il relatore si è detto preoccupato del fatto che la combinazione di questi due aspetti possa comportare il rischio di rendere inattuabile il principio di solidarietà in caso di emergenza; la questione relativa alla norma minima e alle norme più elevate dovrebbe quindi essere esaminata insieme alla definizione di clienti protetti. Il relatore ha inoltre osservato che l'intero calendario del regolamento, comprese tutte le scadenze modificate nel testo del Consiglio, dovrebbe essere esaminato nel quadro del compromesso generale.

Nelle due riunioni tecniche succitate si è trattato e precisato un certo numero di altri aspetti prevalentemente redazionali o di comprensione del testo.

Nel prossimo trilogico informale, che avrà luogo il 2 giugno 2010, si prevede di affrontare le questioni rimaste in sospeso dopo le prime due riunioni e gli aspetti politici legati in particolare alle seguenti questioni:

- Definizione di clienti protetti e questioni correlate alla norma in materia di approvvigionamento (articolo 2, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafi 1 e 1 bis)
- Competenze della Commissione, degli Stati membri e delle altre parti interessate (articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, articolo 4, articolo 9, paragrafo 6, articoli 10 e 11, compresi gli emendamenti 25, 86 e 94 del PE sul ruolo dell'Alto rappresentante)
- Questioni generali (articolo 1) e calendario generale della proposta.

Per il 22 giugno 2010 è previsto un ultimo trilogico informale.

3. Parallelamente ai primi contatti informali con il PE, il Gruppo ha continuato ad elaborare ulteriormente la posizione del Consiglio sulle questioni che si prevede di discutere negli ultimi due triloghi informali. L'una o l'altra delegazione sembrano interessate alle seguenti questioni:
- a) Visto il concetto di norma in materia di approvvigionamento quale norma minima (articolo 7, paragrafo 1) e la possibilità di avere norme più elevate (articolo 7, paragrafo 1 bis), una delegazione in particolare auspica una definizione più restrittiva di clienti protetti (articolo 2, paragrafo 1).
 - b) Il testo del Consiglio prevede che si proceda ad una valutazione del rischio e che si stabiliscano piani d'azione preventivi e di emergenza a livello nazionale e, se del caso, regionale (articoli 4 e 8), poiché il principio di solidarietà si rispecchia soprattutto nella cooperazione tra le imprese, le autorità competenti e gli Stati membri. Una delegazione chiede che si proceda sia alla valutazione del rischio che alla definizione di tali piani anche a livello dell'Unione, prevedendo tra l'altro ulteriori misure a livello dell'Unione in caso di emergenza che interessi l'Unione, per rispecchiare in maniera più specifica e concreta il principio di solidarietà. La Commissione e le altre delegazioni ritengono che occorra acquisire un'esperienza in materia di valutazione dei rischi e di piani nazionali e/o regionali e procedere ad una loro prima valutazione per poter poi passare a livello dell'Unione.
 - c) Vi è ampia intesa sul fatto che, sia in generale che in caso di crisi, le misure di mercato saranno prioritarie e che si debba ricorrere a misure diverse da quelle di mercato soltanto in maniera complementare al fine di garantire, in particolare, l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti in una situazione di crisi. Una delegazione in particolare, appoggiata da alcune altre, ritiene che debba eccezionalmente essere consentito anche il ricorso a alcune misure diverse da quelle di mercato quale ulteriore misura qualora sia rispettata la norma in materia di infrastrutture mediante misure a livello di domanda (articolo 6, paragrafo 2).
 - d) Il testo del Consiglio prevede che le autorità competenti debbano individuare le imprese di gas naturale tenute in determinati casi a garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti, ossia a garantire la norma in materia di approvvigionamento (articolo 7, paragrafo 1).
 - e) Il testo del Consiglio prevede che la Commissione possa, in determinate circostanze, dichiarare un'emergenza a livello dell'Unione o regionale in stretta concertazione con le autorità competenti (articolo 10, paragrafo 1). Una delegazione ritiene che la dichiarazione di un'emergenza a livello dell'Unione o regionale spetti al Consiglio. Un'altra delegazione esprime dubbi sul concetto di emergenza regionale.